

**CONVENZIONE AI SENSI ART. 35 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018,
N. 2 E S.M PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA
INTERCOMUNAE DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____, su conformi provvedimenti del Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino e dei Consigli comunali dei comuni aderenti alla presente convenzione;

tra:

la **COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**, con sede in Borgo Valsugana, piazzetta Ceschi 1, C.F. 90014590229, rappresentata dal Presidente Ceppinati Claudio, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. _____dd. ____

ed i Comuni di:

1. _____, con sede in _____, Via _ n. ____, C.F.____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig._____, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del ____.201__, esecutiva ai sensi di legge;
2. _____, con sede in _____, Via _ n. ____, C.F.____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig._____, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del ____.201__, esecutiva ai sensi di legge;
3. _____, con sede in _____, Via _ n. ____, C.F.____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig._____, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del ____.201__, esecutiva ai sensi di legge;
4. _____, con sede in _____, Via _ n. ____, C.F.____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig._____, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del ____.201__, esecutiva ai sensi di legge;
5. _____, con sede in _____, Via _ n. ____, C.F.____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig._____, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del ____.201__, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2005 del 21.09.2012, in attuazione a quanto previsto al Paragrafo 1.4 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 con riferimento al servizio pubblico locale di nido d'infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4, in relazione agli ambiti territoriali ottimali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, spetta alle Comunità la definizione della programmazione dell'offerta dei servizi medesimi, e quindi la decisione di istituire nuovi servizi, nonché la definizione dell'organizzazione e della gestione dei medesimi, fatto salvo quanto previsto dai punti 4) e 5) della citata deliberazione;
- alla luce della deliberazione della Giunta provinciale sopra citata, la Comunità Valsugana e Tesino, con deliberazione assembleare n. 31 dd. 25.11.2014, successivamente modificata con provvedimenti n. 14 dd. 12.05.2015 e n. 10 dd. 27.10.2015, ha acquisito la titolarità del servizio di nido d'infanzia attribuita dai Comuni di Scurelle, Ospedaletto, Bieno e Spera;
- in data 04.12.2015 - Rep. n. 425 - tra la Comunità Valsugana e Tesino ed i Comuni di cui sopra è stata sottoscritta la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di nido di infanzia presso idonei spazi messi a disposizione dal Comune di Scurelle.
- con provvedimenti del Consiglio di Comunità n. 11 dd. 06.04.2016 e n. 15 dd. 28.06.2016 e del Consiglio dei Sindaci n. 18 dd. 30.07.2024 e n. 25 dd. 24.09.2024 i Comuni di Telve di Sopra, Torcegno, Castel Ivano, Grigno, Samone, Castelnuovo e Carzano hanno aderito alla convenzione dd. 04.12.2015 – Rep. n. 425.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Comune di Carzano ha da tempo attivo un servizio di Nido d'infanzia presso un immobile di proprietà comunale e che i Comuni di Bieno, Castel Ivano, Castelnuovo, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Ronchi, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno sono convenzionati con il servizio, attualmente la gestione è affidata alla Cooperativa Bellesini sino al 31.07.2027;
- Il Comune di Castel Ivano ha in fase di realizzazione un polo per l'infanzia 0-6 anni ad Agnedo e che la struttura disporrà di appositi spazi da adibire a nido d'infanzia. L'immobile sarà a disposizione entro il 01.09.2027.
- Il Comune di Scurelle ha da tempo attivo un servizio di Nido d'infanzia presso un immobile di proprietà comunale e che i Comuni di Bieno, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Grigno, Ospedaletto, Samone, Scurelle, Telve di Sopra e Torcegno sono convenzionati con il servizio, la gestione è affidata sino al 31.07.2027.
- Al fine di ottimizzare l'organizzazione delle strutture così da rendere all'utenza servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie e flessibilità di gestione, i Comuni aderenti alla presente convenzione intendono gestire in forma associata il servizio di nido di infanzia, designando la

Comunità Valsugana e Tesino quale ente capofila per la gestione del servizio;

- ai fini dello svolgimento del servizio:
 - il Comune di Scurelle mette a disposizione dello stesso gli spazi degli edifici di proprietà comunale da adibire a sede dell'asilo nido, rispettivamente il piano secondo e lo spazio giardino per mq. 200 dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 540 in C.C. Scurelle – via B. Visintainer, per una capienza complessiva massima di n. 21 posti, fino al 31.07.2033;
 - il Comune di Carzano mette a disposizione dello stesso gli spazi degli edifici di proprietà comunale da adibire a sede dell'asilo nido, rispettivamente il piano terra e al primo piano e lo spazio giardino per mq. 380 dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 184 in C.C. Carzano – Piazza Ramorino , per una capienza complessiva massima di n. 32 posti, a partire dal 01.09.2027 fino al 31.07.2033;
 - il Comune di Castel Ivano mette a disposizione dello stesso gli spazi degli edifici di proprietà comunale da adibire a sede dell'asilo nido, rispettivamente il piano terra per mq. 666,88 e lo spazio giardino per mq. 1.404,51 dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 338 (vecchia p.ed. demolita, in fase di riaccatastamento) in C.C. Villa Agnedo – via dei Molini – fraz. Agnedo - Castel Ivano (TN), per una capienza complessiva massima di n. 40 posti (la struttura è parte del nuovo polo dell'infanzia 0-6 anni), a partire dal 01.01.2027, qualora siano ultimati i lavori e posati gli arredi, o in un momento successivo, comunque non oltre il 01.09.2027, fino al 31.07.2033;
- il servizio verrà gestito perseguendo la massima garanzia di qualità, efficienza ed economicità di gestione dei nidi, i cui costi dovranno essere coperti in parte con gli incassi delle rette di frequenza a carico delle famiglie, in parte con il contributo provinciale sulla gestione e, per la parte rimanente, mediante intervento dei singoli Comuni aderenti con proprie risorse di bilancio;
- la spesa a carico dei Comuni verrà di norma ripartita tenendo conto delle effettive iscrizioni e presenze in rapporto ai Comuni di residenza dei bambini frequentanti;
- con la medesima deliberazione sopra richiamata, i Consigli Comunali dei Comuni aderenti hanno provveduto all'adozione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di nido d'infanzia al fine di consentire alla Comunità Valsugana e Tesino di procedere agli adempimenti necessari alla gestione unitaria del servizio di nido d'infanzia delle tre strutture citate.

DATO ATTO ORA che:

- i rappresentanti dei Comuni firmatari, trattandosi di servizi sovracomunali, hanno convenuto di addivenire ad una gestione unitaria per tutto l'ambito territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, attraverso un unico regolamento di gestione, un'unica graduatoria dei richiedenti il servizio ed un'unica tariffa per le famiglie distinta per tipologia di servizio offerto;
- è quindi necessario provvedere all'approvazione della convenzione per la gestione associata dei

servizi di nido d'infanzia, al fine di disciplinare, fra il resto, i rapporti finanziari fra gli enti coinvolti e consentire alla Comunità Valsugana e Tesino di procedere agli adempimenti necessari ad una corretta gestione del servizio.

Viste le disposizioni di cui all'art. 35 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI

La presente convenzione viene stipulata fra i Comuni sopraelencati e la Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di svolgere in modo associato ed unitario il servizio di nido d'infanzia, d'ora in avanti definito servizio di nido infanzia, nel rispetto della L.P. 12.03.2002, n. 4 e s.m., della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2005 di data 21 settembre 2012, ed in attuazione del disposto di cui art. 35 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE

I Comuni, a partire dalle date indicate in premessa, trasferiscono alla Comunità l'esercizio della propria competenza in materia di servizi educativi alla prima infanzia, disciplinati della L.P. 12.03.2002, n. 4 e s.m. e relativi atti attuativi, che comprende attualmente nei Comuni della Valsugana e Tesino il servizio di nido d'infanzia, comportando:

- la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi e regolamentari necessari alla gestione, comprese le fasi istruttorie, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio;
- l'assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi, con diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni;
- il subentro della Comunità nella titolarità dei rapporti con i terzi.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE

I Comuni firmatari, aderenti alla presente, prendono atto che, alla luce della deliberazione della Giunta provinciale n. 2005 del 21 settembre 2012, sopra citata, l'ente capofila per la realizzazione e l'organizzazione del servizio di cui trattasi è la Comunità Valsugana e Tesino; alla stessa, pertanto, riconoscono lo svolgimento di tutte le funzioni, compiti e attività in materia di nido d'infanzia.

La Comunità è pertanto titolare di tutte le funzioni amministrative di governo del servizio comprese quelle di direttiva, di indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento le attribuisce.

In continuità con quanto sinora svolto, la Comunità prosegue nella gestione amministrativa della struttura sita nel Comune di Scurelle.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, la Comunità assume la gestione amministrativa dell'intero servizio, ivi compresa la graduatoria unica dei richiedenti, con riferimento alle strutture ubicate nei Comuni di Scurelle e, se ultimati lavori e arredi, di Castel Ivano. L'ente capofila è altresì autorizzato a svolgere, anche in data anteriore, le attività preliminari necessarie alla predisposizione della graduatoria di accesso alla struttura.

A decorrere dal 1° settembre 2027, la gestione amministrativa ricomprenderà altresì la struttura sita nel Comune di Carzano. L'ente capofila è altresì autorizzato a svolgere, anche in data anteriore, le attività preliminari necessarie alla predisposizione della graduatoria di accesso alla struttura.

Il servizio viene svolto in forma indiretta, mediante affidamento a terzi individuati attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, indette e gestite dall'ente capofila, tra organismi della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativi, in applicazione della L.P. 12 marzo 2002, n.4 recante "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia".

Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento del servizio di nido d'infanzia sovracomunale, ciascuno nella quota risultante a loro carico, al netto dei contributi e trasferimenti provinciali, delle quote a carico delle famiglie e di altre eventuali entrate specifiche.

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto verrà previsto dal Regolamento di gestione, approvato dai Comuni aderenti, e che gli stessi si impegnano a mantenere unitario.

ART. 4 – MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI

Al fine di consentire l'effettivo svolgimento del servizio associato di nido d'infanzia:

- il Comune di Scurelle, a far data dall'entrata in vigore della presente convenzione, mette a disposizione del servizio gli spazi degli edifici di proprietà comunale da adibire a sede dell'asilo nido, e precisamente il piano secondo e lo spazio giardino per mq. 200 dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 540 in C.C. Scurelle – via B. Visintainer, per una capienza complessiva massima di n. 21 posti, ed a regolare il relativo rapporto;
- il Comune di Castel Ivano garantisce, in funzione dell'avvio del servizio dal 01.01.2027 e comunque non oltre il 01.09.2027, la disponibilità degli spazi degli edifici di proprietà comunale da adibire a sede dell'asilo nido, rispettivamente il piano terra per mq. 666,88 e lo spazio giardino per mq. 1.404,51 dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 338 (vecchia p.ed demolita, in fase di riaccatastamento) in C.C. Villa Agnedo – via dei Molini – fraz. Agnedo - Castel Ivano (TN), per una

capienza complessiva massima di n. 40 posti (la struttura è parte del nuovo polo dell'infanzia 0-6 anni), ed a regolare il relativo rapporto;

- il Comune di Carzano mette a disposizione del servizio, a partire dal 01.09.2027, gli spazi degli edifici di proprietà comunale già adibiti ad asilo nido, rispettivamente il piano terra e il primo piano e lo spazio giardino per mq. 380 dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 184 in C.C. Carzano – Piazza Ramorino, per una capienza complessiva massima di n. 32 posti, ed a regolare il relativo rapporto.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Le Amministrazioni firmatarie concordano che l'assegnazione dei posti a disposizione avvenga sulla base di una graduatoria unica per tutti i Comuni firmatari, sulla base dei punteggi che verranno determinati nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal Regolamento di gestione associata del servizio di nido d'infanzia, garantendo ad ogni utente il completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che compiano i 3 anni e non abbiano maturato il diritto all'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, nel caso di espressa richiesta del genitore.

Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a tenere monitorato l'utilizzo del servizio -

L'assegnazione dei posti avviene tenendo conto dell'obiettivo di garantire l'apertura e il funzionamento di tutte e tre le strutture.

Nel caso di disponibilità di posti, e su parere conforme delle amministrazioni comunali espresso nell'ambito della forma di consultazione di cui al successivo art. 11, potranno essere accolti bambini non residenti nei Comuni non convenzionati, senza la necessità di convenzione con il Comune di appartenenza, ma con intera spesa a carico della famiglia richiedente, o con l'intervento finanziario di altri Enti.

ART. 6 –AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA

Le domande di ammissione al servizio di nido d'infanzia sono presentate alla Comunità, che approva la graduatoria dei richiedenti, in applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio e da eventuali atti conseguenti previsti dallo stesso.

ART. 7 – RETTE DI FREQUENZA

Le rette minime e massime giornaliere e mensili di frequenza sono determinate annualmente dalla Comunità, in misura identica per tutti i Comuni convenzionati, sulla base di una proposta elaborata dalla Conferenza di cui all'art. 11, a norma delle vigenti disposizioni di legge ed in applicazione del Regolamento di gestione.

ART. 8 - COSTI DEL SERVIZIO

I costi del servizio si dividono in:

- a) Spese di funzionamento: si considerano tali le spese necessarie per il funzionamento delle strutture (es. riscaldamento, luce, telefono, acqua, gas ed oneri accessori).
- b) Spese di gestione: si considerano tali il corrispettivo dovuto al soggetto gestore per la gestione del servizio.
- c) Spese per organizzazione l'amministrativa: si considerano tali le spese sostenute dalla Comunità per la gestione amministrativo-finanziaria del servizio (es. costo per il personale) nonché le spese relative a canoni per software gestionali.
- d) Spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali quelle a carattere periodico che si rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione delle strutture (es. tinteggiatura, la manutenzione del verde e degli spazi esterni, riparazioni, manutenzione impianti, strutture e attrezzature e relativi canoni) e la sostituzione di arredi e giochi, facenti parte la dotazione iniziale.
- e) Spese straordinarie: si considerano tali le spese di investimento, gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali adibiti al servizio e l'acquisto di ulteriori arredi, giochi e software necessari per il buon funzionamento del servizio.

ART. 9 - RIPARTO COSTI

Le spese di cui al precedente art. 8 sono così ripartite:

- le spese di funzionamento - art. 8, lett. a) - sono poste a carico del soggetto gestore (ditta/cooperativa appaltatrice del servizio);
- le spese di gestione - art. 8, lett. b) - al netto delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti provinciali e dalle rette a carico delle famiglie, vengono ripartite tra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti e frequentanti residenti in tali Comuni. Nel caso in cui un Comune non abbia alcun iscritto per un intero anno scolastico non sosterrà le spese di gestione che verranno ripartire tra gli altri Comuni;
- le spese per l'organizzazione amministrativa – art. 8 lett. c) – sono quantificate in una percentuale pari al 1,5% delle spese di gestione (IVA esclusa) vengono ripartite tra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti e frequentanti residenti in tali Comuni. Nel caso in cui un Comune non abbia alcun iscritto per un intero anno scolastico non sosterrà le spese di gestione che verranno ripartire tra gli altri Comuni;
- le spese di manutenzione ordinaria - art. 8, lett. d) - sono poste a carico del soggetto gestore (ditta/cooperativa appaltatrice del servizio);
- le spese di manutenzione straordinaria e acquisti di arredi, giochi e software - art. 8, lett. e) - che si dovessero rendere necessarie per interventi di investimento e manutenzione degli

immobili sono a carico del Comune proprietario della struttura interessata. Il costo per l'acquisto di arredi, giochi e software ulteriori rispetto alla dotazione iniziale viene ripartito fra i Comuni convenzionati, previa intesa fra gli stessi, in base alla popolazione 0-3 anni residente al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Gli eventuali costi relativi alla mancata copertura di tutti i posti di nido d'infanzia disponibili sino alla soglia minima indicata nei documenti di gara per l'affidamento a terzi del servizio faranno carico a tutti i Comuni convenzionati, e saranno ripartiti nella misura del 60% in base alla popolazione 0-3 anni residente al 31 dicembre dell'anno di riferimento e nella misura del 40% in base alla frequenza media del servizio nel triennio precedente da parte di residenti all'interno del Comune. Fino all'anno scolastico 2030-2031, non essendo disponibile un triennio completo di dati sulla frequenza media del servizio, la quota del 40% sarà ripartita sulla base della frequenza media risultante dal periodo disponibile.

Il riparto della spesa verrà effettuato dalla Comunità entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai costi dell'anno precedente ed i Comuni dovranno procedere al pagamento della loro quota entro il 30 giugno. In caso di adesione successiva da parte di altri Comuni i costi verranno addebitati sulla base dei sopraddetti criteri rapportati al periodo di riferimento.

ART. 10 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI FINANZIARI

La Comunità, entro il 30 settembre di ciascun anno approva e trasmette ai vari Comuni il preventivo di spesa, indicando le quote annuali presunte a carico dei singoli Comuni in base ai criteri di riparto di cui alla presente convenzione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Comunità approva e trasmette ai vari Comuni il consuntivo economico-finanziario della gestione del servizio riferita all'esercizio finanziario precedente con indicata la ripartizione delle spese fra le parti.

I Comuni devono versare gli importi dovuti entro il 30 giugno.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

ART. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio delle funzioni trasferite con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci aderenti alla convenzione, integrata dal Presidente della Comunità o dall'Assessore delegato.

La Conferenza viene convocata dal rappresentante della Comunità, è validamente costituita con la

presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni Comune convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

Deve comunque essere acquisito il parere della Conferenza sullo schema di regolamento del servizio e sue variazioni, sul programma annuale di spesa e/o sue variazioni, sui criteri e punteggi per la formazione della graduatoria, sulla proposta di determinazione annuale delle rette di frequenza.

In aggiunta agli specifici obblighi di informazione previsti da altre disposizioni, la Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire le notizie e le informazioni di cui è in possesso, nonché copia degli atti riguardanti la gestione del servizio, nel solo rispetto delle norme sulla privacy.

ART. 12 - DURATA

La presente convenzione ha effetto dalla sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti stessi e avrà durata fino al 31 luglio 2033, salvo risoluzione consensuale da parte di tutti i contraenti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse.

Alla scadenza del contratto di appalto relativo alla gestione del servizio, la cui durata è prevista sino al 31.07.2031 (prorogabile per ulteriori 2 annualità), ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 6 mesi, da esercitarsi pertanto entro e non oltre il 31.01.2031, mediante comunicazione all'Ente Capofila a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 13 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 11. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

ART. 14 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla Conferenza dei Sindaci, alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente abroga la precedente convenzione sottoscritta nell'anno 2015 e successivi atti integrativi relativa all'istituzione e alla gestione associata del servizio nido d'infanzia sovracomunale di Scurelle e, a

partire dal 01.09.2027, la convenzione per l'utenza dell'asilo nido di Carzano, senza necessità di disdetta da parte degli enti firmatari.

Art. 16 - SPESE PER LA CONVENZIONE

Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono ripartite in base ai criteri di riparto evidenziati nell'art. 9, comma 1, della presente convenzione.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla Legge n. 221/2012 trattandosi di atti stipulati fra pubbliche amministrazioni.

Il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____